CAMERA DEI DEPUTATI 1834

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, NATTA, BENEDETTI TULLIO, BERLINGUER GIOVANNI, BINI, CHIARANTE, FINELLI, GIANNANTONI, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, RAICICH, TEDESCHI, TESSARI, VITALI

Presentata l'8 marzo 1973

Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge n. 776, Riforma dell'Università, presentato il 18 gennaio 1973 al Senato della Repubblica dai senatori Piovano ed altri, corrispondente ad analogo testo da noi presentato in data odierna alla Camera dei Deputati, contiene, nel quadro di una proposta generale di riforma universitaria, anche norme organiche che affrontano compiutamente le esigenze di attuazione del diritto allo studio, di sviluppo dell'edilizia e delle attrezzature didattiche e scientifiche, di programmazione delle istituzioni di nuove sedi universitarie.

Da questo testo abbiamo tratto quei capitoli che rivestono il carattere di maggiore urgenza, per consentire un *iter* eventualmente più rapido e per facilitare il confronto, sia in sede parlamentare sia di fronte al paese, tra le soluzioni che vengono da varie parti suggerite.

Le misure urgenti che proponiamo non sono distinte né tanto meno contrapposte alle norme organiche di riforma dell'Università ma costituiscono un'anticipazione di alcune parti essenziali di tali norme. Se approvate, potrebbero perciò avviare nell'Università italiana un effettivo processo di riforma.

Per l'illustrazione dei singoli articoli rimandiamo all'ampia relazione che introduce il disegno di legge n. 776 e la proposta di legge « Riforma dell'Università » da noi presentata in data odierna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità generali).

Al fine di promuovere l'attuazione del diritto allo studio a livello universitario, lo Stato conferisce alle Regioni fondi adeguati al conseguimento delle seguenti finalità:

a) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche e parascolastiche e l'organizzazione

di servizi intesi a consentire una effettiva frequenza all'Università e la piena partecipazione degli studenti alla attività di studio e di ricerca, con particolare riguardo agli alloggi, alle mense, ai trasporti, alle cooperative librarie, all'assegnazione dei libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti culturali, sportivi e ricreativi e delle relative dotazioni;

- b) l'erogazione di assegni di studio, da corrispondere prioritariamente e in misura crescente attraverso la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, a favore dei giovani provenienti da famiglie di salariati della industria e dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie di lavoratori assimilabili alle condizioni dei salariati nonché a favore dei lavoratori studenti;
- c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro iniziativa culturale e politica nell'Università.

Vengono altresì trasferiti alle Regioni le funzioni, i fondi e le attrezzature delle opere universitarie e il relativo personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

ART. 2.

(Ripartizione dei fondi per le Regioni e criteri di attuazione).

I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione fra tutte le Regioni tenendo conto:

- a) delle condizioni sociali ed economiche delle singole Regioni;
- b) del numero degli studenti che nell'ambito di ogni Regione frequentano l'università.

La Regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme ad essa assegnate per l'attuazione del diritto allo studio e di altre eventuali somme stanziate dalla Regione stessa o da altre fonti (comuni, province, enti pubblici, privati).

Con la legge regionale sarà determinato il programma delle opere da realizzare e saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere gestite le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento nella gestione delle diverse compo-

nenti universitarie e di realizzare ovunque possibili forme di autogestione da parte degli studenti dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi.

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità di erogazione dell'assegno di studio ispirandosi ai seguenti principi:

- a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la fornitura gratuita dei servizi (alloggi, mensa, buoni libro, ecc.);
- b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato.

La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengano a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studi e aver superato positivamente, all'inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

La legge regionale stabilirà altresì i criteri dell'assegnazione degli assegni per i lavoratori studenti, nonché le modalità di accertamento delle condizioni di lavoratore dipendente.

ART. 3.

(Lavoratori studenti).

Per i lavoratori studenti le Università organizzano programmi di insegnamento e di ricerca in ore pomeridiane e serali nonché corsi durante il periodo estivo. Sempre per i lavoratori studenti potranno essere organizzati, qualora la natura dell'insegnamento lo consenta, appositi corsi anche in località differente dalla sede universitaria, avendo cura di ogni caso di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti.

Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza col periodo degli esami, a periodi di congedo retribuiti per non meno di 14 giorni ogni anno; nonché a ulteriori periodi di congedo non retribuiti, per ragioni di studio, fino a due mesi. Inoltre, qualora sia eletto a far parte degli organi direttivi dei dipartimenti o degli atenei, ha diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

ART. 4.

(Esonero dalle tasse).

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e di qualsiasi altro contributo i lavoratori studenti e gli studenti provenienti da famiglie il cui reddito netto, considerato ai fini delle imposte, non sia superiore ai 3 milioni di lire annue.

ART. 5.

(Programma straordinario di sviluppo delle strutture universitarie).

Sempre allo scopo di assicurare una più ampia attuazione del diritto allo studio, il Governo, sentito il parere delle Regioni, presenterà al Parlamento per la discussione e l'approvazione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di interventi urgenti per l'adeguamento delle strutture universitarie (edifici, laboratori, biblioteche, istituti di ricerca, strutture residenziali, ecc.) alle esigenze della popolazione studentesca.

Il piano dovrà anche indicare, previo parere delle Regioni, la localizzazione delle nuove università da istituire entro il prossimo biennio, al fine di rispondere alle esigenze più urgenti delle zone del paese dove siano carenti le strutture universitarie o dove vi siano sedi sovraffollate, a partire dalla necessità di decongestionamento delle sedi con più di 30 mila studenti e ponendo l'obiettivo di assicurare al più presto il funzionamento in ogni Regione di almeno una Università ogni due milioni di abitanti.

Sulla base di queste indicazioni, all'istituzione delle nuove università si procede per legge. La legge istitutiva determina i titoli di studio, comunque non inferiori a cinque, che la nuova università è abilitata a conferire, tenendo presenti le esigenze di integrazione interdisciplinare fra differenti settori di insegnamento e di ricerca. La legge indica altresì gli organici iniziali del personale docente e i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nonché quelli per la creazione di adeguate attrezzature residenziali e di impianti per le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e del personale docente e non docente. Per ogni nuova università da istituire è nominato un comitato ordinatore composto per metà da docenti eletti da tutti i docenti dei settori di in-

segnamento e di ricerca corrispondenti ai titoli di studio che verranno rilasciati e per metà da rappresentanti delle Regioni, del comune e delle province dove sorgerà la nuova sede universitaria.

Anche il riconoscimento di università non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale può essere effettuato solo per legge.

La denominazione di « Università » e quella di « Istituto di istruzione universitaria » possono essere usate solo dalle Università statali e da quelle non statali che, conformemente al comma precedente, siano riconosciute come qualificate a rilasciare titoli aventi valore legale.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge gli stanziamenti in bilancio per l'assegno di studio agli universitari e per altri interventi per l'assistenza e per il diritto allo studio nell'università sono integrati per l'anno accademico 1973-74 con uno stanziamento aggiuntivo di 25 miliardi. Tale stanziamento aggiuntivo è confermato per gli anni successivi, sino all'approvazione della legge generale di riforma dell'Università. Il fondo così risultante è distribuito fra le Regioni, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Alla copertura di tale onere si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni.